



# Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Aziende agricole

Ramo 48

Ed. Gennaio 2019

**[www.darag.it](http://www.darag.it)**

**DARAG Italia S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione  
Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano

Società per Azioni a socio unico - Capitale sociale € 43.900.000 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) - N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151- Partita IVA N° 10042300151 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 - Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.

# Glossario

Edizione 01/2019

Le definizioni qui di seguito riportate sono valide per tutti i settori di polizza.

**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Franchigia**

Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

**Periodo assicurativo**

Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto.

Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

**Scoperto**

Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno.

**Società**

DARAG Italia S.p.A.

# Condizioni generali di assicurazione

Edizione 01/2019

## Oggetto dell'assicurazione

### Art. 1 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

### Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- e) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

### Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- A) 1. che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
  2. derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- B) conseguenti a:
    1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
    2. interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
    3. alterazione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
    4. interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- C) da proprietà o uso di:
    1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
    2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
    3. aeromobile;
    4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

- D) 1. alle colture ed alle opere sulle quali si esplicano i lavori;
  2. alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, nonché alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
  3. alle cose trovanti nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- E) 1. a condutture ed impianti sotterranei;
  2. a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- F) 1. da furto;
  2. a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783-1784-1785 bis-1786 del C.C.;
  3. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- G) 1. provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato;
- H) 1. derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- I) derivanti da:
    1. detenzione o impiego di esplosivi;
    2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleari, macchine acceleratrici).
    3. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
    4. contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o radioattive;
    5. emissione di onde e campi elettromagnetici.

### Art. 4 - Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

### Art. 5 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché del D. Lgs. 23/2/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23/2/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

La garanzia R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

## **Art. 6 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.**

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- 1) le malattie professionali;
- 2) i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleari, macchine acceleratrici).
- 4) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- 5) da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o radioattive;
- 6) da emissione di onde e campi elettromagnetici.

## **Art. 7 - Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O.**

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

## **Art. 8 - Franchigie e scoperti**

Per ciascun danno:

- a terreni e colture provocato da animali, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di euro 100,00;
- a cose ed a persone provocato da cani, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di euro 100,00;
- a mezzi ed animali sotto carico e scarico, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di euro 100,00.

## **Art. 9 - Proprietà di fabbricati**

Quando l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, sono esclusi i danni derivanti da:

- lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/90; lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- spargimento d'acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture e quelli conseguenti a rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimenti di acqua o da rigurgiti di fogne, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di euro 150,00 per ciascun sinistro.

## **Art. 10 - Pluralità di assicurati**

Il massimale stabilito in polizza sia per l'R.C.T. sia per l'R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

## **Art. 11 - Limiti di indennizzo**

Premesso che i massimali indicati in polizza rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detti massimali per più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore ai 365 giorni cioè all'anno - per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione.

## **Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio - Proroga dell'assicurazione**

### **Art. 12 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### **Art. 13 - Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ai 365 giorni cioè ad un anno è prorogata di 365 giorni cioè un anno e così successivamente.

## **Avviso del sinistro - Gestione delle vertenze - Recesso in caso di sinistro**

### **Art. 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile).

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile).

### **Art. 15 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese

vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

## Art. 16 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto della imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

## Adempimenti a carico delle parti

### Art. 17 - Altre assicurazioni

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

### Art. 18 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile).

### Art. 19 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 20 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## Altre norme che regolano l'assicurazione

### Art. 21 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## Condizioni speciali

*(che integrano le "Condizioni generali di assicurazione" quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)*

### 1. Proprietario conduttore di azienda agricola (conduzione diretta, a colonia parziaria o a mezzadria, con o senza braccianti)

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall'Assicurato, degli immobili che costituiscono l'azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
- ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell'azienda;
- alla vendita ed all'assaggio di generi di produzione dell'azienda, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa; per tale garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione per periodo assicurativo;
- ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
- all'esistenza ed all'allevamento, non a carattere industriale, nell'azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell'azienda stessa, nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore;
- all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari;
- all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi. Sono compresi in garanzia i danni corporali alle persone trasportate, escluso il conducente;
- all'uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
- all'esistenza, nell'ambito dell'azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
- all'impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell'azienda;
- all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
- alla responsabilità civile dei mezzadri, coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell'azienda nei casi in cui l'azienda stessa sia condotta a colonia parziaria o a mezzadria.

### 2. Affittuario di azienda agricola

*(conduzione diretta o a mezzo coloni o di mezzadri con o senza braccianti)*

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla conduzione, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'Assicurato, degli immobili che costituiscono l'azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
- ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell'azienda;
- alla vendita ed all'assaggio di generi di produzione dell'azienda smerciati o somministrati direttamente al

10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 250,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa. Per tale garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione per periodo assicurativo;

- ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
- all'esistenza ed all'allevamento, non a carattere industriale, nell'azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell'azienda stessa, nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli e ai mercati, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore;
- all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari;
- all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi. Sono compresi in garanzia i danni alle persone trasportate, escluso il conducente;
- all'uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
- all'esistenza, nell'ambito dell'azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
- all'impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell'azienda;
- all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari, custoditi o incustoditi;
- alla responsabilità civile dei mezzadri, coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell'azienda nei casi in cui l'azienda stessa sia condotta a colonia parziaria o a mezzadria.

### 3. Proprietario non conduttore di aziende agricole

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'Assicurato degli immobili che costituiscono l'azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi.

## Condizioni aggiuntive

*(operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza)*

### A) Danni a conduttore ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'Art. 3 lett. E1) delle condizioni generali, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 250,00 e con il massimo risarcimento di euro 15.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

### B) Danni da interruzione o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'Art. 3 lett. B4) delle condizioni generali, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del